

Circolare n. 4
26 marzo 2020

SINTESI

**Revisione
dell'accertamento
Art. 67 - "Decreto
Legge 17 marzo
2020 n. 18"**

L'art. 67 del DL 17 marzo 2020 n. 18 ha previsto la sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso da parte degli enti impositori, prorogandone al contempo di 2 anni i termini di prescrizione.

La Commissione Europea, sollecitata anche dalla Agenzia delle Dogane data la situazione attuale estremamente impegnativa per gli operatori, ha dichiarato però di "non avere in programma di posticipare o facilitare il pagamento dei dazi doganali in tutta l'UE da parte degli operatori economici", ed ha ribadito l'importanza di applicare le disposizioni vigenti che, laddove si riferiscono al concetto di "gravi difficoltà economiche e sociali", possono essere applicate su richiesta dell'operatore. Ne consegue, quindi, che la norma (art. 67) non può trovare applicazione per le attività degli uffici finalizzate all'accertamento ed al recupero a posteriori dei dazi doganali e dei connessi diritti doganali. I suddetti atti dovranno, quindi, essere notificati nel rispetto dei termini stabiliti dalla prevalente normativa Unionale, anche nel periodo compreso tra l'8 marzo ed il 31 maggio 2020.